

Convenzione

tra

l'Agenzia delle Entrate

e

la Società Italiana degli Autori ed Editori

tra
**l'Agenzia delle Entrate e
la Società Italiana degli Autori ed Editori**

L'Agenzia delle Entrate (di seguito indicata anche come "Agenzia"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 426 C/D - codice fiscale 06363391001 -, legalmente rappresentata dal dott. Marco Di Capua, nato a Roma il 26 agosto 1959, su delega del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

e


la Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito indicata anche come "SIAE"), con sede in Roma, Viale della Letteratura 30, - codice fiscale 01336610587 - legalmente rappresentata dal sostituto del Presidente, M° Lorenzo Ferrero, nato a Torino il 17 novembre 1951.

premesso

- a) che, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori;
- b) che, con il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60, è stata istituita l'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998 n. 288, apportando modifiche e/o integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 e, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, art. 74, comma 6, relativamente al settore degli intrattenimenti;
- c) che, in attuazione dei principi sanciti dalla legge delega 3 agosto 1998, n. 288, è stato introdotto, con l'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60, l'art. 74-quater nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni per il regime IVA delle attività spettacolistiche di cui alla tabella C del medesimo decreto. Lo stesso art. 74 quater, comma 6, al fine di ottenere una più incisiva cooperazione tra il personale della SIAE e gli Uffici delle Entrate, anche mediante il controllo delle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi d'imposta, nonché delle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli d'ingresso che danno diritto all'accesso e alla fruizione di altri


servizi offerti nel corso degli spettacoli e degli intrattenimenti, attribuisce alla SIAE i poteri di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

- d) che, con Decreto Ministeriale del 7 giugno 2000, è stata approvata la convenzione stipulata tra il Ministero delle Finanze e la SIAE in data 24 marzo 2000, con la quale, per il periodo di un decennio, veniva affidata alla Società stessa lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della convenzione medesima;
- e) che all'Agenzia delle Entrate, istituita ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti, per la gestione delle funzioni esercitate dal soppresso dipartimento delle entrate, i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia;
- f) che all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. In particolare l'Agenzia è competente a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
- g) che l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2000, è subentrata, a partire dal 1° gennaio 2001, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati;
- h) che la convenzione con la SIAE, approvata con Decreto Ministeriale del 7 giugno 2000, scade il 31 dicembre 2009;
- i) che, alla luce della riforma dell'amministrazione finanziaria di cui alle lettere precedenti, rientra tra le competenze dell'Agenzia delle Entrate, titolare della funzione di accertamento, quella di stipulare la convenzione in argomento;
- j) che l'attività ispettiva svolta dalla SIAE nel corso di questi anni, ha consentito un efficace e diffuso presidio nei confronti dei soggetti che svolgono attività spettacolistica e/o di intrattenimento e ha prodotto importanti effetti di deterrenza rispetto a fenomeni evasivi ed elusivi da parte di tali soggetti;
- k) che la SIAE si avvale, per l'assolvimento dei propri compiti, in particolare in materia di reperimento dei dati inerenti il volume d'affari da rendicontare all'Agenzia delle Entrate, di un complesso sistema informatico che, attraverso la realizzazione di appositi applicativi, è stato messo a disposizione della stessa Agenzia, consentendole di interrogare ed analizzare i dati accertati ed acquisiti



dall'intera rete territoriale della SIAE e, allo stesso tempo, di migliorare il coordinamento tra l'azione dei propri Uffici e quelli della SIAE stessa;

- l) che, dall'attività di controllo effettuata dalla SIAE, possono emergere fattispecie di particolare interesse fiscale, utilizzabili come fonti d'innescio per più approfondite attività istruttorie proprie dell'Agenzia delle Entrate e che, in tal senso, l'Agenzia intende valorizzare l'attività oggetto della convenzione, mediante più incisive forme di coordinamento e indirizzo, anche attraverso l'elaborazione dei criteri selettivi dei contribuenti da sottoporre a controllo;
- m) che la SIAE cura, per conto dell'Agenzia delle Entrate, il settore dei sistemi informatici di emissione dei titoli di accesso di cui al D.Lgs. 60 del 26 febbraio 1999, provvedendo, in particolare, agli adempimenti operativi relativi all'attivazione, al funzionamento e alla gestione dei documenti, firmati digitalmente, riepilogativi delle transazioni registrate dal misuratore fiscale;
- n) che, per l'assolvimento degli adempimenti di cui al punto precedente, è stato progettato e realizzato un apposito sistema informatico, che la SIAE provvede a gestire, mantenere e, ove necessario, implementare per assicurare un servizio sempre più qualificato ed efficiente;
- o) che la SIAE partecipa, attraverso propri rappresentanti, ai sensi dell'art. 10 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 ottobre 2002, alla Commissione istituita dall'art. 5 del decreto ministeriale del 23 marzo 1983, per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate;
- p) che la SIAE dispone di una struttura, caratterizzata da una capillare rete territoriale e da un collaudato sistema informatico, idonea a soddisfare le esigenze e gli standard richiesti dall'Agenzia, ai fini del raggiungimento degli obiettivi istituzionali previsti;
- q) che la SIAE intende continuare a svolgere il mandato erariale, garantendo un servizio sempre più efficiente mediante l'implementazione dei sistemi informatici dedicati a tale mandato e l'aggiornamento professionale del proprio personale;
- r) che l'Agenzia delle Entrate intende continuare ad avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza della struttura operativa della SIAE, quale ente pubblico economico preposto istituzionalmente alla tutela del diritto d'autore, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché alla repressione delle relative violazioni;
- s) che l'Agenzia delle Entrate ravvisa l'opportunità di affidare nuovamente alla Società italiana degli Autori ed Editori le attività di cooperazione con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA per le attività di intrattenimento, dell'IVA per le attività spettacolistiche, nonché dell'IVA dovuta ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, anche con riferimento alle transazioni realizzate con l'uso della rete telematica;
- t) che, pertanto, l'Agenzia delle Entrate e la SIAE concordano di stipulare una nuova convenzione di durata decennale, ferma restando la possibilità di una revisione biennale dei compiti assegnati a SIAE e/o dei criteri di remunerazione del servizio;



stabiliscono quanto segue


Art. 1

(Oggetto della Convenzione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lettere p), q) e r) della legge 3 agosto 1998, n. 288; dell'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60; dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; dell'art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; del DM 13 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la SIAE si impegna a svolgere:
 - a) attività di cooperazione con gli Uffici centrali, regionali e provinciali dell'Agenzia delle Entrate per il reperimento e l'acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta:
 - a.1 dai soggetti che svolgono in modo prevalente le attività di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a tutti i proventi conseguiti;
 - a.2 dai soggetti che svolgono in modo non prevalente le attività di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio di tali attività;
 - a.3 dai soggetti che svolgono in modo prevalente le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in relazione a tutti i proventi conseguiti;
 - a.4 dai soggetti che svolgono in modo non prevalente le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio di tali attività;
 - b) attività di cooperazione con gli Uffici centrali, regionali e provinciali dell'Agenzia delle Entrate per il reperimento e l'acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti dovuta dai soggetti che svolgono le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
 - c) attività di cooperazione con gli Uffici centrali, regionali e provinciali dell'Agenzia delle Entrate per il reperimento e l'acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) attività di cooperazione e controllo previste dall'art. 2 del DM 22 settembre 2000 n. 310 sulla ricorrenza dei presupposti per il credito di imposta riconosciuto agli esercenti di sale cinematografiche dall'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;



18



- e) attività tecnico-amministrativa inerente all'attivazione ed al funzionamento dei sistemi di biglietteria automatizzata e dei misuratori fiscali di cui al DM 13 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al controllo della conformità e del corretto utilizzo di tali apparecchiature;
- f) attività amministrativa di sportello, di informazione e di assistenza ai contribuenti.

Art. 2

(Compiti della SIAE)

1. La SIAE, nell'assolvimento dei compiti previsti all'art. 1, svolge:
 - a) attività di reperimento, acquisizione e controllo del volume lordo dei corrispettivi e relativa rendicontazione all'Agenzia delle Entrate;
 - b) attività di vigilanza, di controllo e di constatazione delle violazioni e relativa rendicontazione all'Agenzia delle Entrate;
 - c) attività tecnico-amministrativa e di controllo, nonché di informazione ed assistenza, inerente alle biglietterie automatizzate e ai misuratori fiscali e relativa rendicontazione all'Agenzia delle Entrate.

Art. 3

(Attività di reperimento, acquisizione e controllo corrispettivi)

1. La SIAE, attraverso la propria struttura, si impegna ad accertare ed acquisire tutte le informazioni utili per la determinazione del volume degli incassi lordi, in relazione ai quali la SIAE svolge l'attività di cooperazione di cui all'art. 1, lett. a), b), c), dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
2. Per le modalità operative che debbono essere seguite, si rinvia all'allegato A che costituisce parte integrante della presente Convenzione.


Art. 4

(Attività di vigilanza, di controllo e constatazione delle violazioni)

1. La SIAE si impegna a svolgere, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e dall'art. 74-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le seguenti attività, secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:



LA



- a) controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle attività di spettacolo, compresa l'emissione, la vendita, la prevendita dei titoli di accesso e titoli fiscali equipollenti, nonché delle prestazioni accessorie e non accessorie;
 - b) controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle attività di intrattenimento, compresa l'emissione, la vendita, la prevendita dei titoli di accesso e titoli fiscali equipollenti, nonché delle prestazioni accessorie, non accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti;
 - c) controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle prestazioni svolte dai soggetti che hanno optato per il regime della legge 16 dicembre 1991, n. 398;
 - d) verifica documentale nei locali ove vengono conservati libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie;
 - e) redazione dei processi verbali relativi alle attività di controllo che possono evidenziare constatazioni di violazioni (processi verbali di constatazione) o, laddove non siano emerse irregolarità, recare la sola descrizione delle operazioni svolte (processi verbali di vigilanza).
2. La SIAE, con riferimento alle attività di cui al comma 1, assicura l'espletamento di almeno 20.000 accessi l'anno, dei quali almeno il 15% riferiti alle attività di cui alla lettera d) del comma 1, fermo restando il rispetto degli obiettivi strategici e qualitativi assegnati a SIAE con la nota di indirizzo di cui all'art. 9.
 3. Per le modalità operative che debbono essere seguite per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, nonché per la relativa rendicontazione all'Agenzia delle Entrate, si rinvia all'allegato B, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.


Art. 5

(Incaricati alla vigilanza e controllo)

1. Gli operatori della SIAE, incaricati di svolgere la funzione di vigilanza e controllo di cui al precedente articolo, siano essi dipendenti ovvero collaboratori professionali, sono previamente individuati in base a:
 - a) possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore; fanno eccezione, in via transitoria, i soggetti già in rapporto di collaborazione con la SIAE alla data del 24 marzo 2000;
 - b) adeguata qualificazione professionale derivante dalla partecipazione a corsi di formazione, come da programmi approvati dall'Agenzia delle Entrate.
2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo opera in base al rapporto professionale esclusivo, con impossibilità di svolgere altra attività lavorativa.



UK



3. Qualora ricorrano circostanze di comprovata necessità di copertura del servizio sul territorio e, per motivi di compatibilità economica, non sia possibile affidare il servizio a personale con rapporto esclusivo, l'Agenzia delle Entrate autorizza, in casi del tutto eccezionali, su motivate richieste della SIAE, l'utilizzo di personale che eserciti anche altre attività, purché in settori non incompatibili con il mandato erariale. L'attestazione delle circostanze obiettive, per quanto riguarda l'ambito territoriale, è effettuata dalla stessa SIAE, tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni delle attività di spettacolo, delle zone territoriali, del carico di lavoro derivante dall'espletamento del mandato erariale per gli agenti della SIAE, del livello di redditività delle medesime zone territoriali, della situazione locale dei collegamenti e dei mezzi di trasporto, nonché di eventuali particolari situazioni ambientali. Resta ferma, naturalmente, la facoltà dell'Agenzia di valutare l'eccezionalità delle circostanze attestate dalla SIAE, anche con riferimento alla loro diffusione su base regionale, e tenuto conto della situazione relativa agli anni precedenti. Per quanto riguarda la non incompatibilità del mandato erariale con l'attività già esercitata dal soggetto individuato dalla SIAE, si rinvia ai criteri riportati nell'allegato C, che costituisce parte integrante della presente convenzione.
4. L'Agenzia delle Entrate, titolare del potere, delega la SIAE al rilascio delle tessere personali di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1.
5. Per le modalità operative da seguire per il rilascio delle tessere, per le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate e l'organizzazione dei corsi di formazione, si rinvia all'allegato D, che costituisce parte integrante della presente convenzione.


Art. 6

(Attività tecnico-amministrativa e di controllo inerente alle biglietterie automatizzate e gli apparecchi misuratori fiscali)

1. La SIAE si impegna a svolgere, attraverso la propria struttura, tutte le attività di cui al DM 13 luglio 2000 e successive integrazioni e modificazioni, relative all'inizializzazione, funzionamento e controllo dei sistemi misuratori fiscali e biglietterie automatizzate.
2. La SIAE partecipa con propri membri alla Commissione, istituita presso l'Agenzia delle Entrate, per l'approvazione dei modelli misuratori fiscali-biglietterie



VF



automatizzate, ai sensi del D.M. 23 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2002.

3. Per le modalità operative da seguire per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, nonché per la relativa rendicontazione all'Agenzia delle Entrate, si rinvia all'allegato E, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 7


(Conservazione documenti)

1. La SIAE è tenuta alla conservazione dei documenti prodotti dagli organizzatori di attività di spettacolo e di intrattenimento, nonché di quelli presentati dai soggetti che, pur esercitando attività di diversa natura, hanno comunque optato per il regime della legge 16 dicembre 1991, n. 398, fino alla scadenza dei termini di decadenza dall'azione accertatrice di cui all'art. 57, comma 2, del DPR n. 633 del 1972.
2. Ai fini della conservazione dei documenti relativi alle attività soggette alla sola imposta sugli intrattenimenti, sono applicabili i termini di cui all'art. 40, comma 1, del DPR n. 640 del 1972.
3. Scaduti i termini di cui ai precedenti punti 1 e 2, la SIAE potrà effettuare la distruzione dei documenti, previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Audit e Sicurezza, continuando a conservare i documenti correlati alle controversie giudiziarie pendenti segnalate dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 8

(Clausola di Audit)

1. La Direzione Centrale Audit e Sicurezza e le strutture regionali di audit dell'Agenzia esercitano la vigilanza sulle attività della SIAE previste dalla convenzione, effettuando prioritariamente l'analisi dei rischi di disfunzioni ed irregolarità, anche ai fini della verifica del volume degli incassi lordi di cui al successivo art. 10 della convenzione.
2. Le revisioni dei processi ed i conseguenti interventi di follow-up e conformità saranno condotti diversificando la scelta delle unità territoriali e saranno mirati al fine di migliorare qualitativamente i processi di cooperazione.



3. La differenza tra il volume di affari attestato dai documenti esaminati e quello verificato, inciderà in diminuzione per l'intero importo sul volume di affari assunto a base della remunerazione dei servizi resi dalla SIAE.

Art. 9

(Programmazione delle attività di verifica)


1. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, la SIAE, nel rispetto del numero degli accessi indicati all'art. 4, comma 2, predispone il piano di programmazione annuale delle attività di verifica, con riferimento a determinate macroattività e in considerazione delle risultanze degli anni precedenti, e lo propone all'Agenzia delle Entrate, comunicandolo alle Direzioni Centrali Amministrazione, Pianificazione e Controllo, Accertamento, Servizi ai contribuenti e Audit e Sicurezza.
2. La Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia delle Entrate, sulla scorta della proposta di piano di programmazione comunicata dalla SIAE, acquisite le valutazioni e le indicazioni delle Direzioni dell'Agenzia interessate, predispone, entro il mese di febbraio, una nota di indirizzo in cui vengono individuati gli obiettivi annuali strategici e qualitativi riferiti ai compiti affidati alla SIAE con la presente convenzione.
3. Con la nota di cui al precedente comma, l'Agenzia indirizza l'attività di SIAE, e può definire i criteri selettivi delle categorie di contribuenti da sottoporre a controllo, anche attraverso l'elaborazione di specifiche liste ad opera della Direzione Centrale Accertamento.

Art. 10

(Remunerazione dei servizi)

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, la SIAE ha diritto ad un compenso annuo ripartito sulla base delle seguenti quote:
 - a) una quota determinata in misura percentuale del volume degli incassi lordi dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1;
 - b) una quota incentivante correlata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati a SIAE;
 - c) un importo fisso per ciascun processo verbale di constatazione delle violazioni, elevato dagli incaricati SIAE, in applicazione di quanto previsto all'art. 4, comma, 1 lett. e).

Il compenso massimo annuo erogabile a SIAE ai sensi della precedente lettera a) non può superare l'importo di euro 28.400.000,00 più IVA.



Per i criteri di calcolo e per le modalità di corresponsione dei compensi, nonché per l'individuazione degli obiettivi incentivanti assegnati a SIAE si rinvia all'allegato F, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

2. La remunerazione di cui al comma 1, nonché i criteri e gli obiettivi di cui all'allegato F, potranno essere sottoposti a revisione biennale, su richiesta di una delle parti, da formularsi entro il mese di settembre dell'anno precedente al biennio di riferimento. Fermo restando il disposto dell'art. 13, comma 4, in sede di revisione dei compensi le parti tengono conto anche del grado di raggiungimento da parte della SIAE degli obiettivi strategici e qualitativi ad essa affidati con la nota di indirizzo di cui all'art. 9, comma 2.
3. L'Agenzia, d'intesa con la SIAE, procede ad un approfondimento e ad una quantificazione dei risultati effettivamente conseguiti in termini di accertamento sulla base dell'attività svolta dalla SIAE ai sensi della presente Convenzione, anche al fine di prevedere, nelle successive revisioni dei criteri di determinazione del compenso, una quota di remunerazione direttamente collegata all'incremento del risultato sostanziale dell'attività di controllo.

Art. 11


(Ambito territoriale e fonti normative)

1. La presente convenzione si applica su tutto il territorio nazionale.
2. Le attività di cui alla presente convenzione sono effettuate secondo le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti che regolano le singole materie e in conformità alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 12

(Trattamento dati)

1. Nello svolgimento delle attività contemplate nella presente convenzione, l'Agenzia delle Entrate e la SIAE sono tenute alla protezione dei dati personali e all'osservanza delle modalità di trattamento degli stessi in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, in particolare, nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.
2. Le parti, una volta in possesso dei dati personali acquisiti per effetto della presente convenzione ne sono responsabili, ciascuno in qualità di titolare del trattamento per quanto di propria competenza, ai sensi della normativa vigente.



3. Le parti stesse si obbligano a far svolgere i relativi trattamenti dei dati al proprio personale incaricato, adottando tutte le misure organizzative e di sicurezza imposte dalle vigenti disposizioni.

Art. 13

(Modifica della convenzione)

1. Le modifiche alla presente convenzione possono essere effettuate esclusivamente mediante accordo scritto tra le parti.
2. In particolare, l'Agenzia e la SIAE potranno definire, con apposito accordo, le eventuali variazioni alla presente convenzione che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari.
3. Durante la vigenza della convenzione, anche alla luce dei relativi risultati, potranno essere concordate modifiche e/o integrazioni della convenzione stessa.
4. In ogni caso, resta inteso che l'Agenzia potrà, in qualsiasi momento, valutare, sulla base del grave e reiterato mancato raggiungimento da parte della SIAE degli obiettivi prefissati, ovvero in considerazione di eventuali variazioni normative e/o interventi straordinari di natura organizzativa, tali da non consentire lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la possibilità di interrompere anticipatamente la collaborazione con SIAE, mediante motivata comunicazione scritta antecedente di almeno un anno la data di interruzione.

Art. 14


(Durata della convenzione)

1. La convenzione ha effetto dal 1° gennaio 2010 ed ha durata decennale, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2 e dall'art. 13.
2. Le parti si impegnano, entro sei mesi dalla scadenza, a costituire un tavolo tecnico-operativo congiunto, per la verifica della possibilità e delle condizioni di rinnovo della presente convenzione.


Art. 15

(Legge applicabile)

1. Le norme applicabili al presente atto sono quelle previste dall'ordinamento italiano.



1/R



Art. 16
(Registrazione)

1. La presente convenzione è composta di n. 16 articoli in n. 31 pagine e da n. 6 allegati ed è redatta in quattro esemplari dei quali, uno per l'Agenzia, uno per la SIAE e due da utilizzare ai fini della registrazione, le cui spese ed oneri sono a carico di SIAE.

Roma, 15 DIC. 2009

AGENZIA DELLE ENTRATE
IL DIRETTORE CENTRALE


M. Di Carlo

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
IL SOSTITUTO DEL PRESIDENTE
(L. Ferrero)

L. Ferrero




VR




ATTIVITÀ DI REPERIMENTO, ACQUISIZIONE E CONTROLLO DEI CORRISPETTIVI

Al fine di garantire all'Agenzia delle Entrate il corretto e completo flusso delle informazioni relative al volume di affari conseguito da ciascun soggetto indicato alle lettere a), b), c) dell'art. 1, la SIAE provvede:

1. alla verifica della corrispondenza tra i dati accertati e i dati registrati sui documenti contabili, ovvero provenienti dalle biglietterie automatizzate, nonché all'accertamento di tutti gli altri proventi inerenti l'attività, al fine di pianificare accessi mirati, qualora non venissero comunicati tali dati o non fossero ritenuti congrui in relazione all'attività esercitata;
2. alla raccolta della documentazione contabile afferente ai citati soggetti di imposta e all'acquisizione dei relativi corrispettivi. In particolare, la SIAE, tramite la propria struttura territoriale, acquisisce, effettuati i controlli di cui al precedente punto 1:
 - gli incassi comunicati telematicamente, in via obbligatoria, da parte dei titolari dei sistemi di emissione dei titoli di accesso (corrispettivi versati dagli spettatori/partecipanti e certificati mediante biglietterie automatizzate/misuratori fiscali), oppure comunicati, sempre in via obbligatoria, dai titolari dei sistemi e/o dagli organizzatori mediante supporti cartacei, o magnetici;
 - gli incassi non certificati mediante biglietterie automatizzate/misuratori fiscali, per i quali non vi è un obbligo di comunicazione da parte del soggetto organizzatore (corrispettivi versati dagli spettatori/partecipanti e certificati con biglietti con il contrassegno SIAE, scontrini e ricevute fiscali; proventi derivanti da prestazioni effettuate nei confronti di soggetti terzi; proventi relativi a prestazioni diverse da quelle spettacolistiche e/o di intrattenimento, conseguiti dalle imprese di spettacolo/intrattenimento nell'ambito della loro intera attività; proventi incassati in relazione allo svolgimento di spettacoli/intrattenimenti da quelle imprese la cui attività prevalente non è quella di organizzare spettacoli/intrattenimenti);
 - i proventi incassati dai soggetti che hanno effettuato opzione per il regime fiscale ex L. 398/91;
 - per l'esercizio del gioco nelle case da gioco, la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti;



22



- per gli apparecchi da divertimento di cui al punto 2 della tariffa del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nel caso in cui l'IVA venga versata nei modi normali, l'incasso lordo complessivo;
 - per le attività alberghiere e recettive in genere, nel cui ambito vengono effettuate prestazioni spettacolistiche nei confronti degli alloggiati senza previsione di corrispettivi specifici, gli incassi lordi delle giornate in cui sono organizzate attività di spettacolo;
 - per le attività alberghiere e recettive in genere, nel cui ambito vengono effettuate prestazioni di intrattenimento nei confronti degli alloggiati senza previsione di corrispettivi specifici, la quota parte degli incassi lordi ascrivibile all'attività di intrattenimento;
3. a mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate – entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di acquisizione – i dati accertati e acquisiti da tutti gli uffici territoriali. A tal fine l'Agenzia delle Entrate si avvale dell'applicativo informatico, accessibile tramite web, appositamente realizzato dalla SIAE e condiviso dalla stessa Agenzia delle Entrate. L'applicativo consente ai diversi uffici dell'Agenzia delle Entrate, di individuare:
- il volume d'affari complessivamente riferito a tutti i generi manifestazione;
 - il volume d'affari complessivamente riferito a ciascun genere manifestazione;
 - il volume d'affari complessivamente riferito ad ogni soggetto d'imposta;
 - il volume d'affari complessivamente acquisito da una singola unità territoriale SIAE.


L'applicativo inoltre permette, attraverso specifiche funzioni di interrogazione, di giungere al dettaglio dei singoli documenti d'origine.

In particolare, sono messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

- a) per ciascun soggetto di imposta:
 - denominazione;
 - partita IVA o codice fiscale;
 - domicilio fiscale;
 - esercizio opzione regime ex L. 398/91;
- b) per ciascuna manifestazione:
 - genere della manifestazione, di cui alla tabella acclusa al presente allegato;
 - dati identificativi del locale o del luogo di attività;
 - importi e natura degli incassi (corrispettivi da titoli di accesso, da abbonamenti, ovvero non certificati da titoli di accesso, da sponsorizzazioni, da prestazioni di mera pubblicità, da cessione dei



1/2



diritti radio-televisivi, da altre prestazioni classificate in base all'aliquota IVA applicabile);

- presenze (da titoli di accesso, da abbonamenti, da altre modalità di certificazione).

Le informazioni di cui sopra sono organizzate secondo criteri temporali (per periodo di attività e per periodo contabile) e territoriali (nella gerarchia: regione, provincia e comune, ovvero per Sede SIAE, provincia e unità territoriale).


§ § § § § §

TABELLA GENERI MANIFESTAZIONE


GENERE	DESCRIZIONE ATTIVITA'
01	SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO
05	CALCIO SERIE A - B INTERNAZIONALE
06	CALCIO 1ª DIVISIONE ED INFERIORI
07	PAY TV ABB. AP. PUBBL.
08	PAY TV ABB. A DOMICILIO
10	PUGILATO
11	CICLISMO
12	ATLETICA LEGGERA
13	NUOTO E PALLANUOTO
14	PALLACANESTRO
15	PALLAVOLO
16	RUGBY
17	BASEBALL
18	TENNIS
19	CONCORSI IPPICI
20	SPORT INVERNALI
21	AUTOMOBILISMO
22	MOTOCICLISMO
23	MOTONAUTICA
24	CORSE CAVALLI (INGRESSI)
25	SPORT CON SCOMMESSE (INGRESSI)
26	SPORT VARI SENZA SCOMMESSE




lc



30	CASINO' INGRESSI
33	SCOMMESSE CASE DA GIOCO
39	IVA ASSOCIAZIONI L. 398/91
45	TEATRO DI PROSA
46	TEATRO DI PROSA DIALETTALE
47	TEATRO DI PROSA REPERTORIO NAPOLETANO
48	TEATRO LIRICO
49	BALLETTO CLASSICO E MODERNO
50	OPERETTA
51	RIVISTA E COMMEDIA MUSICALE
52	CONCERTO CLASSICO
53	SPETTACOLO DI MUSICA LEGGERA
54	VARIETA' E ARTE VARIA
55	BURATTINI E MARIONETTE
56	RECITAL LETTERARIO
57	CONCERTO BANDISTICO E CORALE
58	CONCERTO JAZZ
59	CONCERTO DI DANZA
60	BALLO CON ORCHESTRA
61	BALLO CON S.M.
64	CONCERTINO CON S.M.
65	CONCERTINO CON ORCHESTRA
67	CONCERTI CORALI
70	MOSTRA E FIERA
75	CIRCO
76	ATTRAZIONE VIAGGIANTE
77	PARCHI DA DIVERTIMENTO CON PREVALENZA ATTIVITA' VIAGGIANTI
78	PARCHI DA DIVERTIMENTO SENZA PREVALENZA ATTIVITA' VIAGGIANTI
80	ELETTROGRAMMOFONO E SIMILI (EGG)
81	APP. ELETTRICO E ELETTRONICO (AEG)
82	APPARECCHIO MECCANICO (AMG)
83	BILIARDO E SIMILI (BIL.)
84	BOWLING
85	GO-KARTS
86	ALTRO GIOCO E INTRATTENIMENTO
90	MANIFESTAZIONI ALL'APERTO
91	MULTIMEDIALITA'
97	ALTRE ATTIVITA' DI SPETTACOLO CONGIUNTE CON ALTRE
98	INTRATTENIMENTI IN ALBERGHI E VILLAGGI TURISTICI
99	ALBERGHI E VILLAGGI TURISTICI



VF



ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO


1. Al fine di documentare l'attività di vigilanza svolta e consentire agli Uffici finanziari di dare corso alle eventuali operazioni di verifica fiscale, il personale della SIAE, incaricato del controllo, eleva apposito processo verbale .
2. In relazione agli esiti, il verbale assume la veste di:
 - processo verbale di vigilanza, qualora dalla verifica non siano emerse irregolarità;
 - processo verbale di constatazione di violazioni, qualora, al contrario, siano emerse irregolarità. In questo caso deve essere compilato un apposito foglio-notizie aggiuntivo, riservato all'Ufficio dell'Agenzia, nel quale devono essere indicate, analiticamente, le violazioni accertate, le norme violate, il calcolo dei tributi relativi agli importi non documentati, le sanzioni astrattamente applicabili e le norme sanzionatorie.
3. I processi verbali di constatazione di violazioni, elevati nei casi di violazioni tributarie, non costituenti reato, devono essere trasmessi dalla SIAE, per il tramite delle proprie Sedi, agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, competenti per territorio, entro il mese successivo a quello di redazione dell'atto, salvo termini più ristretti stabiliti da specifiche disposizioni normative. Gli Uffici, ricevuti gli atti, restituiscono copia della lettera di trasmissione per confermare l'avvenuta ricezione.
4. I dati dei verbali, sia di vigilanza che di constatazione di violazione, redatti dagli incaricati ispettivi della SIAE, devono essere registrati e messi a disposizione degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, mensilmente, attraverso un applicativo informatico, accessibile tramite web, appositamente realizzato dalla SIAE e condiviso dall'Agenzia delle Entrate.

L'applicativo consente ai predetti Uffici di verificare:

- il numero complessivo degli accertamenti effettuati dalla SIAE, suddivisi per natura dell'atto (vigilanza o constatazione di violazione) e per tipologia del controllo ;
- gli esiti dei controlli effettuati dalla SIAE per genere manifestazione;
- gli esiti dei controlli effettuati dalla SIAE per soggetto d'imposta;
- gli esiti dei controlli effettuati dalla SIAE in un determinato locale o luogo di spettacolo/intrattenimento;
- gli esiti dei controlli effettuati dalla SIAE in una determinata località.



rk



Consente, inoltre, di verificare l'esito (regolare o non regolare) delle diverse operazioni di controllo, permettendo, poi, attraverso specifiche funzioni di interrogazione, di giungere al dettaglio dei singoli atti.

5. I dati che la SIAE deve fornire, per ciascun verbale, riguardano:

- dati identificativi dell'Ufficio SIAE verbalizzante;
- dati anagrafici e fiscali del soggetto accertato;
- posizione IVA del soggetto accertato;
- codice attività IVA prevalente del soggetto accertato;
- genere manifestazione;
- tipo di contribuente;
- data/periodo dell'accertamento;
- anno/i d'imposta controllato/i;
- dati identificativi del locale o del luogo dell'accertamento;
- fini impositivi (Isi - IVA);
- numero del processo verbale;
- natura del verbale (constatazione o vigilanza);
- tipologia del controllo ;
- modalità di certificazione;
- operazioni svolte;
- esito della verifica, eventuali irregolarità e norme violate.

Le informazioni sono organizzate secondo i seguenti criteri:

- temporale: periodo dell'attività di controllo;
- territoriale: per regione, provincia e comune o per Sede SIAE, provincia, unità territoriale SIAE.

6. La SIAE, entro il mese di marzo di ciascun anno, mette a disposizione della Direzione Centrale Audit e Sicurezza dell'Agenzia delle Entrate copia dei processi verbali di constatazione di violazioni elevati nell'anno precedente, per le verifiche ai fini del riconoscimento del compenso di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) della convenzione.



**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ DEL MANDATO ERARIALE
AI FINI DELLA DEROGA AL RAPPORTO PROFESSIONALE ESCLUSIVO**

1. Il collaboratore al quale la SIAE intende affidare l'incarico di vigilanza e controllo presso una circoscrizione territoriale, avente le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 3, non deve svolgere attività lavorativa che sia incompatibile con il mandato erariale.
2. Si considera incompatibile qualsiasi attività che generi un conflitto d'interessi tale da pregiudicare la neutralità e l'imparzialità richieste per l'esercizio dei compiti convenzionali.

In particolare, nella valutazione della compatibilità dell'attività lavorativa svolta dal mandatario, a tutela dei peculiari compiti istituzionali ad esso attribuiti, si deve tener conto dei seguenti criteri:


- a) il lavoro svolto dal mandatario deve essere compatibile con l'attività istituzionale dell'Agenzia e con i compiti affidatigli;
- b) il lavoro svolto dal mandatario non deve interferire o essere direttamente o indirettamente in contrasto con gli interessi dell'Agenzia, né pregiudicarne il decoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano alcuni esempi di incompatibilità con l'incarico di vigilanza e controllo:


- attività lavorative e/o professionali svolte dal mandatario nell'ambito dello spettacolo e dell'intrattenimento;
- attività lavorative e/o professionali nell'ambito dello spettacolo e dell'intrattenimento svolte dal coniuge nella circoscrizione di competenza del mandatario;
- partecipazione, sotto qualsiasi forma e veste, da parte del mandatario ad imprese, società e/o associazioni operanti nel settore dello spettacolo e dell'intrattenimento;
- partecipazione, sotto qualsiasi forma e veste, da parte del coniuge ad imprese, società e/o associazioni operanti nel settore dello spettacolo e dell'intrattenimento nell'ambito della circoscrizione di competenza del mandatario;
- attività professionale di organizzazione di spettacoli e/o di intrattenimenti esercitata dagli ascendenti e discendenti in linea retta, nell'ambito della circoscrizione di competenza del mandatario;
- attività di consulenza, assistenza e rappresentanza, a favore di terzi, in questioni di carattere fiscale o tributario o comunque connesse ai compiti assunti dalla SIAE;



U



- attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché attività relative a servizi contabili e di elaborazione dati, di certificazione delle firme elettroniche e di informazione commerciale;
 - attività o prestazioni che possano comunque incidere sull'adempimento corretto e imparziale dei propri compiti.
3. La richiesta, motivata, di autorizzazione alla nomina dei mandatari così individuati, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate (Direzioni Regionali territorialmente competenti, nonché Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo e Direzione Centrale Audit e Sicurezza) con indicazione degli elementi determinanti la deroga. Le Direzioni Regionali verificano la sussistenza dei requisiti e provvedono a comunicarne gli esiti alla SIAE, di norma entro 60 giorni dalla richiesta.
4. Con cadenza semestrale, inoltre, la SIAE provvede a trasmettere all'Agenzia delle Entrate (Direzioni Centrali Amministrazione, Pianificazione e Controllo, Accertamento, Audit e Sicurezza, nonché alla Direzioni Regionali per le mandatarie rientranti nella loro competenza territoriale) l'elenco delle circoscrizioni in deroga, specificando:
- regione di appartenenza;
 - media mensile redditività erariale;
 - conformazione territoriale;
 - numero dei Comuni di competenza della circoscrizione;
 - carico lavoro (numero documenti acquisiti);
 - numero dei luoghi di spettacolo;
 - presenza di uffici pubblici di particolare rilevanza;
 - nome del titolare della circoscrizione;
 - codice fiscale/partita IVA;
 - altra attività lavorativa svolta.
5. Qualora venissero meno gli elementi determinanti o le condizioni previste per la concessione in deroga, la SIAE è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate (Direzioni Regionali interessate, per le mandatarie rientranti nelle loro competenze territoriali, nonché alla Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo e alla Direzione Centrale Audit e Sicurezza).




CORSI DI FORMAZIONE E RILASCIO TESSERE ERARIALI

1. Corsi di formazione di base – rilascio tessere erariali

- La tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 5, comma 4 (tessera erariale) è rilasciata a seguito della frequentazione di appositi corsi di formazione di base, richiesti dalla SIAE in relazione alle proprie esigenze organizzative e di presidio del territorio. Gli oneri relativi all'organizzazione dei corsi nonché i compensi per gli incarichi di docenza al personale dell'Agenzia delle Entrate sono integralmente a carico della SIAE. Il compenso orario per l'attività di docenza è pari ad euro 110,00 al lordo delle ritenute.
 - La programmazione e l'organizzazione dei corsi di formazione di base agli incaricati ispettivi, richiesti dalla SIAE per il rilascio delle tessere erariali, sono definite d'intesa tra le Sedi territoriali della SIAE e le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate competenti, ferma restando la funzione di coordinamento e di indirizzo delle rispettive funzioni centrali (Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia delle Entrate e Direzioni dei Servizi Erariali e del Servizio Sviluppo e Controllo Rete Territoriale della SIAE).
 - L'attività di formazione del personale SIAE, erogata da docenti dell'Agenzia delle Entrate, sulla base di programmi preventivamente approvati dalla Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, deve fornire i principi normativi e di prassi sui quali si fonda, da un lato, l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA "spettacolo" e, dall'altro, le attività di accesso, ispezione, verifica e la verbalizzazione delle irregolarità constatate.
 - Al termine del corso di formazione di base, le Sedi SIAE, territorialmente competenti, provvedono ad inviare alla Direzione Generale della SIAE l'elenco dei partecipanti che hanno conseguito l'attestato di frequenza, rilasciato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate organizzatrice del corso.
 - Ricevuto l'elenco, la Direzione Generale provvede alla stampa delle tessere di riconoscimento, tramite un applicativo informatico, appositamente realizzato.
- Oltre alla fotografia dell'intestatario, la tessera deve contenere le seguenti informazioni:
- dati anagrafici dell'interessato;
 - data di rilascio;
 - numero della tessera;



1/2



- i riferimenti di legge relativi alla legittimazione ai controlli;
- la circoscrizione (Sede, Filiale e Mandataria) per cui è valida. Per il personale ispettivo della Direzione Generale, si indica, quale ambito di competenza, tutto il territorio nazionale.

Le tessere devono essere firmate dal legale rappresentante della SIAE e munite di un bollino anticontraffazione.

- Dell'avvenuto rilascio, deve essere data, entro 5 giorni, comunicazione, anche via e-mail, alle Direzioni Regionali territorialmente competenti, con attestazione, per ciascun soggetto intestatario, della sussistenza dei requisiti previsti.
- La SIAE è tenuta a comunicare, anche in via e-mail, semestralmente, alle Direzioni Centrali Amministrazione, Pianificazione e Controllo, Accertamento, Servizi ai Contribuenti e Audit e Sicurezza, l'elenco aggiornato di tutti gli incaricati ispettivi e, alle singole Direzioni Regionali (e Provinciali) interessate, l'elenco aggiornato degli incaricati ispettivi operanti sul loro territorio, con evidenziazione delle nuove tessere erariali rilasciate nel periodo.

Le informazioni contenute nei predetti elenchi devono riguardare:

- numero della tessera erariale;
 - data di rilascio;
 - dati anagrafici dell'incaricato ispettivo;
 - codice fiscale e, nel caso di mandatario, anche la partita IVA;
 - rapporto con la SIAE (dipendente o mandatario);
 - ufficio SIAE di appartenenza;
 - tipologia del rapporto professionale del mandatario (esclusiva/deroga).
- La SIAE è tenuta, inoltre, a trasmettere, anche via e-mail, sempre con cadenza semestrale, all'Agenzia delle Entrate (Direzioni Centrali Amministrazione, Pianificazione e Controllo, Accertamento, Audit e Sicurezza e alle Direzioni Regionali e Provinciali per le informazioni di competenza), l'elenco completo degli uffici territoriali precisando:
 - regione;
 - denominazione della circoscrizione;
 - indirizzo dell'ufficio;
 - provincia;
 - titolare dell'ufficio;
 - tipologia dell'ufficio (punto di ruolo ovvero mandataria).
 - Per quanto concerne i mandatari riconosciuti in deroga, il predetto elenco dovrà contenere le informazioni di cui al precedente allegato C, punto 4.



LF



- La SIAE, è tenuta, altresì, semestralmente a comunicare, anche via e-mail, le variazioni intervenute sulle circoscrizioni territoriali (soppressioni, nuove istituzioni, cambi di titolarità, ecc).

2. Corsi specialistici – attività congiunta Agenzia delle Entrate/SIAE


Al fine di assicurare un funzionale interscambio informativo e per incrementare e sviluppare le attività di controllo congiunto Agenzia delle Entrate/SIAE, le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, d’accordo con le Sedi SIAE territorialmente competenti, possono, dandone preventiva comunicazione alla Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo e alla Direzione Generale della SIAE, organizzare corsi specialistici per gli incaricati SIAE, già in possesso di tessera erariale, consistenti in corsi di aggiornamento e perfezionamento su tematiche e fattispecie più rilevanti.

Gli oneri relativi all’organizzazione dei corsi nonché i compensi per gli incarichi di docenza al personale dell’Agenzia delle Entrate sono integralmente a carico della SIAE. Il compenso orario per le attività di docenza è pari ad euro 110,00 al lordo delle ritenute.

Le Direzioni Regionali e le Sedi SIAE possono, altresì, concordare attività di verifica a contribuenti, preventivamente selezionati, al fine di sviluppare, al meglio, le sinergie tra i due Enti nella lotta all’evasione.



VR



**ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E DI CONTROLLO INERENTE ALLE BIGLIETTERIE
AUTOMATIZZATE E AGLI APPARECCHI MISURATORI FISCALI**

La SIAE cura, per conto dell'Agazia delle Entrate, a livello nazionale, il settore dei sistemi automatizzati di emissione dei titoli di accesso di cui alla legge n. 60 del 26 febbraio 1999, provvedendo in particolare:

- a) alla partecipazione alla Commissione, istituita presso l'Agazia delle Entrate, per l'approvazione dei modelli misuratori fiscali, biglietterie automatizzate, ai sensi del D.M. 23 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni e del Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate 22 ottobre 2002;
- b) agli adempimenti operativi, successivi all'autorizzazione rilasciata dall'Agazia delle Entrate, connessi alla richiesta, da parte del titolare di sistema, di consegna delle carte di attivazione e alla loro restituzione;
- c) alla ricezione e gestione dei messaggi, firmati digitalmente, provenienti dalle apparecchiature di biglietteria automatizzata;
- d) alla verifica della congruità dei dati trasmessi dalle suddette apparecchiature;
- e) alla verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature, procedendo ai controlli e a tutte le rilevazioni utili per il riscontro della corretta osservanza alla normativa vigente;
- f) ad attività complementari;
- g) alla rendicontazione all'Agazia delle Entrate.


Nel dettaglio:

a) Partecipazione alla Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali

- La SIAE, in qualità di membro della Commissione, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate 22 ottobre 2002, è tenuta, anche attraverso i suoi tecnici, ad effettuare prove tecnico-funzionali sulle apparecchiature che i produttori intendono commercializzare. Dei risultati di tali controlli, eseguiti in sede di Gruppo Tecnico, vengono redatte apposite relazioni, sulla base delle quali la Commissione esprime il proprio parere, ai fini del riconoscimento di idoneità di tali apparecchiature da parte dell'Agazia delle Entrate. Tali verifiche possono essere effettuate sia presso





NR



gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sia, su suo incarico, presso i luoghi di ubicazione delle apparecchiature.

b) Adempimenti operativi, successivi all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate

- La SIAE - tramite i suoi Uffici territoriali competenti in relazione al luogo di ubicazione dell'unità centrale del sistema-, all'atto della presentazione della richiesta di consegna carte di attivazione (c.d. smart-card) da parte del soggetto legittimato, deve verificarne l'identità e registrare, in qualità di R.A. (registration authority) nella procedura informatica, appositamente realizzata dalla SIAE, le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici del titolare del sistema;
 - ubicazione del sistema;
 - intestatario della smart-card;
 - indirizzo di posta elettronica esclusivo ed univoco per sistema;
 - modalità di emissione e/o stampa del titolo di accesso;
 - modalità scelta per la trasmissione dei riepiloghi giornalieri e mensili.
- La SIAE - tramite i Servizi Erariali della Direzione Generale -, ricevuta comunicazione del provvedimento autorizzativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, al rilascio della carta di attivazione, provvede, ad associare gli estremi del provvedimento alla corrispondente richiesta di consegna carte, inserita, come sopra descritto, nella procedura informatica, dall'Ufficio SIAE.
- La SIAE provvede, quindi, alla personalizzazione delle smart-card, di proprietà dell'Agenzia, elaborando le informazioni registrate ed instaurando il collegamento con la Certification Authority - Infocert-, per l'emissione del certificato, con validità di 36 mesi.
- La SIAE garantisce al Certificatore, in qualità di RAO (Registration Authority Officer), la correttezza del contenuto delle informazioni registrate e fornite. E' tenuta, inoltre, a proteggere e conservare, al fine di garantire la massima sicurezza possibile, nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, le proprie chiavi private e il codice di attivazione (Passphrase) utilizzato per l'abilitazione alle funzionalità del dispositivo di firma.
- Il certificato emesso, viene, poi, inviato da Infocert alla SIAE, tramite un canale informatico sicuro, per il suo inserimento nella smart-card, che viene, quindi, inizializzata e personalizzata da SIAE.
- La SIAE verifica, attraverso l'applicativo informatico appositamente realizzato, che la smart-card inizializzata consenta:
 - la lettura delle informazioni utente (n. carta, n. sistema, dati del richiedente, codice fiscale, ubicazione del sistema, codice fiscale o partita IVA della società);
 - la lettura dei contatori (contatore movimenti titoli emessi, contatore incassi);



- la lettura del certificato Utente (indirizzo e-mail certificato);
 - la lettura del certificato SIAE (e-mail del server SIAE);
 - la lettura del certificato CA (Certification Authority).
- Le smart-card, così personalizzate, vengono trasmesse in plico sigillato, insieme con il PIN, PUK e Password per le comunicazioni vocali, all'Ufficio SIAE competente, registrando l'invio nella procedura informatica.
 - L'Ufficio territoriale SIAE provvede alla consegna delle carte, che deve essere sempre effettuata presso il luogo di ubicazione del sistema e in presenza del richiedente. La procedura deve essere, sempre, formalizzata con la redazione di un processo verbale, nel quale riportare tutte le operazioni effettuate per la verifica di funzionalità del sistema.
 - I dati relativi al sistema e alle carte devono, quindi, essere riportati sul libretto fiscale – prodotto dalla SIAE e disponibile sul proprio sito internet – che, consegnato contestualmente alla prima carta, dovrà sempre accompagnare il sistema.
 - La SIAE registra nella procedura informatica l'avvenuta consegna delle carte di attivazione.
 - La SIAE conserva, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la restituzione, le smart card riprese in consegna, perché scadute, ovvero nel caso di cessione di attività del titolare, ovvero di cessione a terzi dell'apparecchiatura biglietteria automatizzata, ovvero nel caso di ritiro su disposizione dell'Agenzia delle Entrate.
 - La SIAE, scaduti i termini di conservazione, procede alla distruzione delle smart-card, previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

c) Ricezione e gestione dei messaggi, firmati digitalmente provenienti dalle apparecchiature di biglietteria automatizzata.


- La SIAE, provvede, attraverso l'applicativo informatico, a verificare la validità del messaggio e-mail di trasmissione dati da parte dei sistemi di biglietteria automatizzata.

In particolare, verifica che il messaggio:

- provenga da un mittente che abbia la qualifica di titolare e sia in possesso di una carta di attivazione;
- che sia firmato mediante la carta di attivazione ;
- che risulti, come indirizzo e-mail del mittente, quello presente nel certificato pubblico a bordo della carta di attivazione.

Per i messaggi non rispondenti a tali criteri di validità non può essere prodotta dal sistema SIAE una e-mail di risposta.

- Nel caso in cui i messaggi rispondano alle condizioni sopra descritte, la SIAE deve, poi, verificare il rispetto del formato di registrazione e delle codifiche previste dagli allegati tecnici dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate.




- Il risultato di tale controllo deve essere comunicato dal sistema SIAE alla casella di posta del mittente; in caso di esito negativo deve essere evidenziata anche la tipologia dell'errore riscontrato.

d) Verifica della congruità dei dati trasmessi dai titolari di sistema

- Ricevuti ed acquisiti, i riepiloghi telematici- giornalieri e mensili- provenienti dalle biglietterie automatizzate, la SIAE provvede a verificare:
 - la correttezza temporale degli invii;
 - l'eventuale mancato inoltro dei riepiloghi telematici giornalieri e mensili;
 - la completezza dei dati ricevuti riferiti ai singoli eventi, confrontando i riepiloghi giornalieri con quelli mensili di riferimento;
 - la corrispondenza tra i dati trasmessi con gli elementi reperiti e acquisiti dalla SIAE in fase di accertamento.
- La SIAE, per l'espletamento delle attività di cui ai punti a, b, c, si impegna a garantire che il sistema risponda ai massimi livelli di qualità e sicurezza, considerata la delicatezza e l'importanza fiscale dei dati trasmessi dalle biglietterie automatizzate.

e) Verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature e riscontro della corretta osservanza alla normativa vigente.

- La SIAE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, D.M. 13 luglio 2000, è tenuta a verificare i sistemi di biglietteria automatizzata al fine di valutare se le apparecchiature installate siano conformi al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
- I controlli devono essere effettuati dagli incaricati ispettivi SIAE presso i luoghi di installazione dei sistemi e formalizzati con processo verbale.
- Le verifiche devono riguardare:
 - l'identità di architettura hardware e software dell'apparecchiatura installata, rispetto a quella già dichiarata idonea dall'Agenzia delle Entrate;
 - il regolare funzionamento dell'apparecchiatura rispetto alle previsioni normative e regolamentari;
 - il corretto utilizzo dell'apparecchiatura da parte del titolare.
- I verbali relativi alle verifiche, così effettuate, devono essere trasmessi, con parere, alla Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate per le opportune valutazioni e; in caso di esito negativo dei controlli, per l'adozione di provvedimenti, ai sensi del punto 17 del Provvedimento 22 ottobre 2002.
- La SIAE provvede ad effettuare le verifiche di conformità o di propria iniziativa, sulla base delle risultanze dei controlli di merito effettuati, o su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.



f) Attività complementari


La SIAE, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, è chiamata ad assicurare:

- la collaborazione in merito all'analisi tecnico/informatica, prevista per la procedura di bando europea per la fornitura delle nuove smart-card. In particolare la SIAE, tramite i suoi tecnici, collabora all'analisi e ai test di compatibilità sulle smart card fornite dalla ditta, incaricata dall'Agenzia delle Entrate, per la loro produzione;
- il supporto e l'assistenza ai produttori di sistema che devono sottoporre le apparecchiature all'approvazione della Commissione o intendono apportare modifiche ai sistemi già operanti;
- l'help desk nei confronti dei titolari di sistema, per fornire loro le informazioni relative alle anomalie riscontrate nella ricezione dei riepiloghi, al fine di apportare gli opportuni correttivi.


g) Rendicontazione.

La SIAE provvede, con cadenza trimestrale, a trasmettere, via e-mail, all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti – i rendiconti relativi a :

- Sistemi di biglietteria automatizzata attivi con le seguenti informazioni riferiti a ciascun sistema:
 - dati anagrafici del titolare;
 - ubicazione del sistema;
 - denominazione del produttore;
 - modello e versione del sistema;
 - estremi del provvedimento autorizzativo al rilascio della carta di attivazione;
 - data di attivazione del sistema;
 - data e esito della verifica di conformità;
 - estremi dell'invio del verbale all'Agenzia delle Entrate.
- Sistemi di biglietteria automatizzata, non più attivi con l'indicazione per ciascun sistema, della data di disattivazione, oltre le informazioni di cui al punto precedente, anche la data di disattivazione del sistema.
- Stato delle carte di attivazione, con i seguenti dati:
 - numero carte attive;
 - numero carte annullate;
 - numero certificati cancellati;
 - numero certificati revocati;
 - numero certificati sospesi;
 - numero carte in consegna;
 - numero carte restituite;
 - numero richieste di consegna carte;
 - numero carte scadute.



- Sistemi, suddivisi per Sede SIAE e unità territoriale SIAE competente, che non hanno inviato, nel periodo considerato, almeno un riepilogo mensile.
- Sistemi, suddivisi per Sede SIAE e unità territoriale competente, che non hanno inviato, nel periodo considerato, i riepiloghi giornalieri, ma che hanno trasmesso i riepiloghi mensili relativi allo stesso periodo.



**CRITERI PER IL CALCOLO E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
RICONOSCIUTI ALLA SIAE PER LE ATTIVITÀ PREVISTE IN CONVENZIONE.**

Il compenso di cui all'art. 10, è calcolato e corrisposto sulla base dei seguenti criteri.


- 1) Per l'attività di cui agli artt. 1 e 2, della presente Convenzione, il compenso è determinato in misura percentuale del volume degli incassi lordi, previa verifica da parte della Direzione Centrale Audit e Sicurezza, dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, secondo i seguenti scaglioni di volume d'affari accertato e con le percentuali rispettivamente indicate:

- fino a 5 mld di euro: 0,51%
- da 5 a 6 mld di euro: 0,24%
- da 6 a 7 mld di euro: 0,04%
- oltre 7 mld di euro: 0,01%

A titolo di acconto verrà corrisposto l'importo annuo di euro 28.000.000,00 più IVA, mediante erogazione di quattro quote trimestrali di pari importo, entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, di ciascun anno. Per il pagamento del conguaglio, la SIAE comunica annualmente alla Direzione Centrale Audit e Sicurezza, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare degli incassi lordi accertati. Su tale base si procede, previa verifica da parte della predetta Direzione Centrale, alla determinazione e corresponsione del conseguente conguaglio a saldo, da corrispondere, ove dovuto, entro il termine ordinatorio individuato nel mese di ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, che in ogni caso non verrà erogato oltre il limite massimo di euro 400.000,00 più IVA.

Ai fini dell'individuazione della base di calcolo per la determinazione del compenso, si terrà conto che:

- a. per l'esercizio del gioco nelle case da gioco viene presa in considerazione la base imponibile sulla quale è calcolata l'imposta sugli intrattenimenti;
- b. per gli apparecchi da divertimento, nei casi di opzione dell'IVA nei modi normali, vengono presi in considerazione gli incassi effettivi;
- c. per i parchi da divertimento, con installazione non prevalente di attrazioni dello spettacolo viaggiante, viene preso in considerazione il volume degli incassi nella misura forfetaria del 15%;
- d. per le attività alberghiere e in genere ricettive, sono presi in considerazione solo gli incassi lordi delle giornate in cui tale attività si è svolta congiuntamente ad attività di spettacolo, nella misura forfetaria del 5%. Nel caso in cui viene svolta attività di intrattenimento, si prende in considerazione la quota parte degli incassi riferibili a tali attività;
- e. non sono presi in considerazione i corrispettivi relativi ad attività non collegate eziologicamente ad attività di spettacolo e d'intrattenimento, anche se conseguiti da esercenti professionali;



- f. Il volume dei corrispettivi delle associazioni ex L. 398/91, relativamente alle attività non aventi natura di spettacolo e di intrattenimento, non viene preso in considerazione ai fini del suddetto compenso.
- 2) Un importo massimo di euro 200.000,00 più IVA, quale quota incentivante da corrispondere al raggiungimento dei seguenti obiettivi e secondo i seguenti criteri:
- euro 100.000,00 più IVA, a fronte di un incremento del numero degli accessi previsti all'art. 4, comma 2, almeno pari al 15%, nel rispetto della quota percentuale delle attività di verifica documentale di cui allo stesso art. art. 4, comma 2;
 - ulteriori euro 100.000,00 più IVA, a fronte di un incremento del numero degli accessi previsti all'art. 4, comma 2, almeno pari al 20%, nel rispetto della quota percentuale delle attività di verifica documentale di cui allo stesso art. art. 4, comma 2.
- Ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi, la SIAE invia entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, contestualmente alla nota di cui all'art. 9, comma 1, una relazione esplicativa con i dati e le informazioni sui risultati conseguiti al 31 dicembre di ciascun esercizio. Sulla base delle verifiche effettuate dalla Direzione Centrale Audit e Sicurezza sui dati comunicati da SIAE, l'eventuale quota incentivante verrà corrisposta entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 3) Un importo pari ad Euro 100,00, più IVA per ciascun processo verbale di constatazione delle violazioni, elevato dagli incaricati SIAE, in applicazione di quanto previsto all'art. 4, comma, 1 lett. e), da corrispondere entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 4) In caso di mancato raggiungimento da parte della SIAE degli obiettivi quantitativi fissati all'art. 4, comma 2, da verificarsi a cura della Direzione Centrale Audit e Sicurezza sulla base dei dati comunicati da SIAE ai sensi del precedente punto 2), l'importo del conguaglio a saldo, erogato ai sensi del punto 1), è ridotto di euro 100.000,00 più IVA.
- 5) Per l'anno 2010 la quota percentuale delle attività di verifica documentale di cui all'art. 4, comma 2, è pari al 13%, anche ai fini delle previsioni di cui ai punti 2) e 4) del presente allegato.

